

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI
DELLO STATO

DELLA CITTÀ  DEL VATICANO

Pontificato di S. S. Benedetto XVI - Anno IV

N. LXXII – Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

1 ottobre 2008

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la Legge fondamentale 26 novembre 2000;

Vista la Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV;

Vista la Legge 10 dicembre 2007, n. LIV, recante norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e delega al Presidente del Governatorato per l'emanazione del Regolamento tecnico e di attuazione;

ha promulgato il seguente

D E C R E T O

Art. 1. — È promulgato “ad experimentum” per un triennio il *Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro* secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il 1° novembre 2008.

L'originale del presente decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Città del Vaticano, primo ottobre duemilaotto.

GIOVANNI CARD. LAJOLO, *Presidente*

ALLEGATO

Regolamento tecnico e di attuazione
della legge 10 dicembre 2007, n. LIV,
sulla tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 1

(Finalità e struttura del Servizio)

1. Nell'ambito delle competenze definite dall'art. 7 della Legge 10 dicembre 2007, n. LIV – di seguito Legge LIV – il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro pone in essere ogni idonea iniziativa, in particolare sul piano della formazione e della prevenzione, per favorire la costituzione di comunità di lavoro costantemente ispirate al rispetto della dignità della persona, nella tutela della sua integrità psico-fisica e morale.

2. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro — di seguito indicato con la sigla S.S.L. — istituito dalla Legge LIV alle dirette dipendenze del Presidente del Governatorato, è equiparato, ai fini della organizzazione amministrativa e di bilancio, ad un Ufficio Centrale del Governatorato.

3. Il S.S.L. esercita le funzioni amministrative ed effettua le attività tecniche previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 2

(Nomina dei Delegati, Incaricati e Consulenti per la Sicurezza)

1. Il Presidente del Governatorato fissa, con proprio provvedimento, termini e modalità per la nomina dei Delegati e Incaricati per la Sicurezza, rimessa alla decisione discrezionale del Rappresentante legale di ogni Ente di cui all'art. 1, n. 2, della Legge LIV. Con lo stesso provvedimento determina, in ragione della complessità e della dislocazione dei luoghi di lavoro, il numero dei Delegati e degli Incaricati che possono essere nominati da ciascun Ente.

2. I Rappresentanti legali degli Enti stabilmente preposti ad un servizio esterno di pubblica utilità, ai quali si applica la disciplina prevista dall'art. 1, n. 3, lett. *b*, della legge LIV sulla base dell'Elenco degli Enti stessi predisposto dal Presidente del Governatorato, comunicano al S.S.L., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i nominativi dei Delegati e degli Incaricati per la sicurezza nonché degli altri Incaricati.

3. I Rappresentanti legali di tutti gli Enti comunicano al S.S.L. i nominativi dei consulenti tecnici nominati ai sensi dell'art. 3, n. 7, della Legge LIV.

4. Le nomine, di cui al presente articolo, devono effettuarsi in forma scritta e recare l'accettazione nella medesima forma.

Art. 3

(Consultazione dei lavoratori)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono adottate le misure di consultazione dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 7, n. 5, lett. *i*, della Legge LIV, al fine di favorire una sempre maggiore conoscenza delle finalità e dei contenuti della legge medesima.

TITOLO II

LUOGHI DI LAVORO

Art. 4

(Prescrizioni generali)

1. I luoghi di lavoro, come determinati dall'art. 1, n. 1, lett. *b*, della Legge LIV, devono assumere tutte le caratteristiche per la migliore tutela della persona del lavoratore.

2. A quanti si trovano in condizioni di disabilità deve assicurarsi, secondo le modalità rese possibili dalla configurazione dei luoghi, l'eliminazione di barriere architettoniche o la realizzazione di percorsi alternativi.

3. Le lavoratrici in gravidanza devono essere salvaguardate da ogni situazione ambientale che possa recare qualsivoglia pregiudizio alla salute della madre o del nascituro.

Art. 5

(Requisiti tecnici)

Gli ambienti di lavoro devono possedere i requisiti di stabilità e solidità; di altezza, cubatura e superficie; di pavimentazione e muratura; illuminazione, areazione, temperatura ed umidità; di passaggio e circolazione, interna ed esterna, anche a mezzo scale, di cui al Decreto Legislativo della Repubblica italiana 9 aprile 2008, n. 81, *di seguito* D. Lgs. 81, All. IV, nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.1 — 1.10.6, 2, 3 e 6.2 — 6.6.

Art. 6

(Uscite e dispositivi di emergenza)

1. I luoghi di lavoro devono essere dotati di vie ed uscite di emergenza, nonché di idonei sistemi di illuminazione sussidiaria, secondo le caratteristiche indicate nel D. Lgs. 81, All. IV, nn. 1.5 e 1.10.7.

2. Devono prevedersi altresì impianti di protezione dagli effetti dei fulmini, dalla propagazione dei gas, vapori e altre sostanze nocive.

Art. 7

(Scostamenti)

1. Gli eventuali scostamenti dalle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 devono essere indicati nel Documento di informazione redatto ai sensi dell'art. 8 della Legge LIV, unitamente alla soluzione prospettata. La mancata indicazione comporta assunzione di diretta responsabilità, da parte dei Rappresentanti degli Enti interessati, in ordine alle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni predette.

2. Per i requisiti tecnici dei cantieri temporanei e mobili si applica la normativa di cui ai successivi artt. 25-33.

Art. 8

(Strutture di supporto)

1. Quando il tipo di attività, particolarmente prolungata, rumorosa o intensa lo richieda, è posto a disposizione dei lavoratori un idoneo locale per consentire una temporanea pausa, salvo che la configurazione del luogo di lavoro non offra già equivalente possibilità.

2. Sono posti a disposizione dei lavoratori, quando siano tenuti ad indossare appositi indumenti da lavoro, armadietti personali ed idonei locali spogliatoio, distinti fra i due sessi. Negli armadietti, chiudibili a chiave, deve essere consentito riporre gli indumenti civili separatamente dagli indumenti da lavoro.

il
m

gr
gl

di
au
cu
in

di
il
de
pe
ne
n
l'

al

p
ca

ri
(a
ri
m

e
e



mod
test
scu

firm
rela

req
te r
Naz
(Com
Norm
nale)
certi
dalla
esser
sigle
data

2
vigor
le al
Servi
rezza
prim
l'art.

3
macc
istru
ed av

4
adeg

5
Regc
gener

conformità ai criteri disposti e
I lavoratori sono tenuti ad a
partite circa il corretto utilizz

6. Le attrezzature devor
sotto ponendole alle revisioni
tive tecniche relative, second
zione dei Servizi Tecnici ed ut
ai tempi di verifica contenute

(Pro

1. A supporto delle misur
colare nell'utilizzo dei maccl
dotati di specifici dispositivi
di attività prestata.

2. Le tipologie e quantità
da ciascun Ente, anche in rela
do le indicazioni di cui al D. Lg
congruità del S.S.L.

3. I lavoratori dotati di
obbligati a farne uso durante
l'uso del dispositivo è prescrit

(In

1. Gli impianti elettrici d
installati, verificati e manuten
buona tecnica.

2. Si considerano a regola

a) gli impianti elettrici
trici marcati CE;

b) gli utilizzatori elettr

c) gli impianti ed utiliz
UNI e CEI.

3. Gli impianti elettrici d
messa a terra e di interrutto
equivalenti sistemi di protezio
che generali indicate dalla D
rispettate altresì le distanze
tab. 1.

4. Le imprese installatrici sono tenute a presentare la dichiarazione di conformità alle norme di cui ai numeri che prece

(Impianti)

1. Gli apparecchi e impianti realizzati, forniti, installati, verificati e mantenuti secondo le regole dell'arte e della buona tec

2. Si considerano a regola d'arte gli impianti costruiti, installati, e condotti in conformità del Regio Decreto dello Stato italiano n. 1500 del 28 giugno 1928 e dei Decreti ministeriali della Repubblica italiana n. 1500 del 15 gennaio 1974 e 15 gennaio 1998.

3. Si considerano a regola d'arte gli impianti semplici marcati CE.

(Centrali ed

1. Le centrali ed impianti termici sono installati, verificati e mantenuti secondo le norme di buona tecnica.

2. Si considerano a regola d'arte gli impianti utilizzati secondo le norme tecniche di cui al Decreto della Repubblica italiana n. 1 del 1 dicembre 1992.

3. Ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera, si applicano le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 1 del 1 dicembre 1992.

(Ascensori

1. Gli ascensori e montacarichi sono installati, verificati e mantenuti secondo le norme di buona tecnica.

2. Si considerano a regola d'arte gli impianti installati ed utilizzati nel rispetto delle norme del Presidente della Repubblica italiana n. 1 del 1 dicembre 1992.

TITOLO IV
ATTIVITÀ SPECIE

Art. 17

(Movimentazione manuale)

1. Alla movimentazione manuale dei casi in cui non siano possibili diverse soluzioni

2. Sono adottate, per i lavoratori a rischio, le misure di protezione necessarie per ridurre al minimo indispen-
sabili, assicurando nel contempo ogni idonea tutela
modalità operative, per fronteggiare i rischi
della salute. Si applicano, a tal fine, gli
contenuti nell'All. XXXIII del D. Lgs. 81/08.

Art. 18

(Utilizzo di videoterminali)

1. I videoterminali e i posti di lavoro devono
corrispondere ai requisiti tecnici di cui all'art. 17.

2. Al lavoratore che svolge attività di lavoro
dosi di attrezzature munite di videoterminali
almeno 15 minuti ogni due ore continue di lavoro
consentire la interruzione dell'utilizzo di videoterminali
del lavoratore in diversa incombenza, se necessario,
dei diversi Enti.

TITOLO V
RISCHI PARTICOLARI

Art. 19

(Agenti biologici)

1. Per agente biologico si intende l'organismo
geneticamente modificato, coltura cellulare o
potrebbe causare infezioni, allergie o intossicazioni
degli agenti biologici in gruppi di rischio.
D. Lgs. 81, All. XLVI.

2. Nelle attività lavorative in cui vi sia
ratori conseguente ad esposizione ad agenti biologici
tate idonee misure tecniche e organizzative per ridurre al
minimo i rischi.

a) evitare o ridurre al minimo l'esposizione
dei lavoratori;

b) limitare al minimo il numero di lavoratori
zialmente esposti a tali agenti;

c)
degli ad
d)
D. Lgs.
e)
gazione

Acta Apostolicae Sedis — Supplemento

adottare idonee misure di protezione, collettive ed individuali, nonché predisporre misure igieniche adeguate;

1. Per utilizzare il segnale di "rischio biologico" di cui all'All. XLV del D. Lgs. n. 81 o altri segnali di avvertimento appropriati;

Decreto adottare sistemi che prevenivano e riducano al minimo la probabilità che gli accidenti di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro. pericolo: solo per

Art. 20
(Agenti chimici)

b) Decreto per agenti chimici pericolosi si intendono: che gli pericolo solo per agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D. Legislativo della Repubblica italiana 3 febbraio 1997, n. 52, non

c) agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto; sono escluse le sostanze pericolose per la salute e l'ambiente;

biologici agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D. Legislativo della Repubblica italiana 14 marzo 2003, n. 65, non compresi agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto; sono escluse le sostanze pericolose per la salute e l'ambiente;

2. Si intendono per agenti chimici pericolosi anche gli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come sostanze pericolose alle lettere a) e b), possono comportare un rischio per la sicurezza e il benessere dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro.

3. Per gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale, si intende per valore limite di esposizione professionale, ai fini di cui al precedente numero, il limite della concentrazione media, ponderata nel tempo, di un agente chimico nell'aria, all'interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di riferimento;

a) stretta si intende per valore limite di esposizione professionale, ai fini di cui al precedente numero, il limite della concentrazione media, ponderata nel tempo, di un agente chimico nell'aria, all'interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di riferimento;

b) esposti;

c) l'esposizione. Nelle attività lavorative in cui vi sia rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi, i pericoli conseguenti devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

- a) riduzione della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in relazione alle necessità della lavorazione;
- b) riduzione del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- c) riduzione nei limiti del possibile della durata e dell'intensità dell'esposizione;

materie radioattive e nel caso di qualsiasi altra attività o situazione che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni ionizzanti, comprese le attività con macchine radiogene, devono essere attuate le misure di protezione e sicurezza necessarie.

2. Il S.S.L. assicura la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica delle radioprotezioni dei dipendenti esposti alle radiazioni ionizzanti, avvalendosi delle competenti Direzioni, secondo le indicazioni del Decreto legislativo della Repubblica Italiana 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 22

(Campi elettromagnetici)

1. Nel caso di attività, di qualsivoglia natura, comportante esposizione a campi elettromagnetici, il S.S.L. assicura, avvalendosi delle competenti Direzioni:

a) la specifica valutazione dei rischi, derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici, con la misurazione periodica dei livelli di esposizione, verificando che non risultino superiori ai valori limite previsti dal D. Lgs. 81, All. XXXVI;

b) l'individuazione dei luoghi di lavoro ove i lavoratori risultano potenzialmente esposti a campi elettromagnetici in misura superiore a quella dei valori limite di cui alla precedente lett. a), con l'adozione delle relative iniziative a tutela dei lavoratori stessi;

c) la delimitazione dei comprensori controllati, con aggiornamento annuale delle delimitazioni, provvedendo contestualmente ad interdire l'accesso agli estranei all'attività;

d) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure adeguate di manipolazione, immagazzinamento, manutenzione e trasporto;

e) predisposizione di idonee misure di protezione collettiva (ventilazione e aspirazione, generalizzate e localizzate, ecc.), al fine di ridurre la concentrazione atmosferica di inquinanti chimici;

f) fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale;

g) adozione di misure igieniche adeguate.

Art. 21

(Materie radioattive e macchine radiogene)

1. Nel caso di produzione, importazione, esportazione, manipolazione, trattamento, impiego, deposito, trasporto, raccolta e smaltimento di

- d) la definizione dei necessari interventi di bonifica e sicurezza, da realizzare a cura dell'Ente responsabile, con la determinazione delle specifiche misure per la prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie;
- e) l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Art. 23

(Altri agenti fisici)

Le misure di prevenzione, bonifica e protezione previste nell'art. 22 si applicano, nel caso di fenomeni registrabili all'interno dei luoghi di lavoro disciplinati dal presente Regolamento, anche in presenza di altri agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, ecc.), come individuati dal D. Lgs. 81, art. 180, con il rinvio alle indicazioni e prescrizioni tecniche ivi previste.

Art. 24

(Agenti cancerogeni e mutageni)

1. Per agente cancerogeno si intende:

a) una sostanza o un preparato, contenente una o più sostanze che rispondano ai criteri di classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, sulla base delle previsioni dei Decreti Legislativi della Repubblica italiana 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65;

b) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'Allegato XLII del D. Lgs. 81.

2. Per agente mutageno si intende: una sostanza o un preparato corrispondenti ai requisiti di concentrazione previsti nei Decreti legislativi richiamati al n. 1, lett. a.

3. Per valore limite, si intende il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato, come indicato nell'All. XLIII del D. Lgs. 81.

4. L'utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro deve essere evitato o comunque ridotto provvedendo, se possibile, alla loro sostituzione con sostanze o preparati non nocivi o di ridotta nocività. Devono adottarsi preferibilmente sistemi di lavorazione a ciclo chiuso, provvedendo in ogni caso a che l'esposizione dei lavoratori sia ridotta al più basso valore tecnicamente raggiungibile, anche mediante l'utilizzo di idonee cappe di aspirazione ed altri sistemi di ricambio immediato dell'aria. Devono essere utilizzati altresì idonei indumenti protettivi ed altri dispositivi di protezione individuale.

5. L'esposizione dei dipendenti deve essere comunque superiore a quella richiamata al n. 3.

O

(*Appalti*)

Le norme di cui ai Titoli I e II, relative al contratto di lavoro, ivi compresi i componenti, gli artigiani, gli installatori,

(*Appalti, prestazioni*)

1. Negli appalti, nelle prestazioni, l'Ente che affida l'attività e preventivamente l'idoneità per la categoria, certificazioni e autocertificazioni ai lavori specifici richiesti e con gli obblighi di sicurezza di cui al presente la documentazione relativa.

2. Il S.S.L. effettua periodiche verifiche e documentazione predetta.

3. Nella disciplina delle attività, il procedimento di cui all'art. 2 del presente regolamento, in relazione alla dimensione delle attività o al tipo di attività, il presente regolamento richiamato può omettere nel contratto ogni previsione in materia.

4. Non trovano in ogni caso applicazione le norme di legge.

(*Previdenza*)

1. Ai fini del presente Regolamento, il contratto di lavoro, temporaneo o di ingegneria civile, come disciplinato dal D. Lgs. 81.

2. L'Ente per conto del c
zata, di seguito denominato c

a) assicurare le condizio
dei lavoratori in conformità a

b) nominare il Respons
ne dell'opera e della direzione
89, lett. C), del D. Lgs. 81;

c) nei casi di presenza i
imprese, nominare il Coordin
per l'esecuzione dei lavori.

3. I Coordinatori per la
devono essere in possesso dei
D. Lgs. 81, ovvero di titoli e
mensione del cantiere ed il
Responsabile dei lavori può e
progettazione e Coordinatore p
zione del S.S.L.

4. I nominativi del Respo
progettazione e per l'esecuzior
verso apposito cartello di cant
S.S.L. Nel caso di sostituzioni,
del cartello.

(Idoneità e f

1. Ai fini della tutela della
sabile dei lavori acquisisce dal
certificazioni necessarie al fin
professionale, riferendosi indio
XVII del D. Lgs. 81 ed alle inc
medesime dovranno essere tra

2. La funzionalità delle
deve essere costantemente ve
restando le competenze del Co
all'art. 27, attenendosi ai crite
D. Lgs. 81.

3. Nel caso non sia stato r
mittente risponde direttament
in cantiere.

Art. 29

*(Obblighi del Coordinatore per la progettazione
e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)*

Il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono adempiere agli obblighi rispettivamente previsti dagli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81.

Art. 30

(Piano di sicurezza e coordinamento)

1. Nei cantieri ove si prevede il superamento di 350 giorni complessivi di attività lavorativa, prestata da tutti i lavoratori, anche autonomi, impegnati per la realizzazione dell'opera (c.d. uomini/giorno) è obbligatoria la redazione, a cura del Coordinatore per la progettazione, del piano di sicurezza e coordinamento, quale parte integrante del contratto d'appalto o dell'affidamento del lavoro.

2. Il piano consta di una relazione tecnica e delle correlate prescrizioni che, sulla base della specialità e complessità dell'opera, siano atte a prevenire e comunque a ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. I contenuti minimi del piano sono quelli indicati nell'All. XV del D. Lgs. 81.

Art. 31

(Comunicazioni e documentazioni)

1. I nominativi del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere comunicati al S.S.L., unitamente agli altri dati di cui al D.Lgs. 81 All. XII, dieci giorni prima dell'inizio delle attività di cantiere. Allo stesso S.S.L. devono essere comunicate le eventuali modifiche intervenute.

2. Il S.S.L. determina la documentazione che deve essere custodita presso i singoli cantieri.

Art. 32

(Recinzione e custodia)

1. Ogni cantiere deve essere dotato di recinzione, nelle modalità previste in ragione del tipo di attività e di estensione fisica delle opere, al fine di impedire l'accesso agli estranei. In particolare devono essere isolati, a mezzo di apposita protezione, macchinari o altri luoghi che offrano specifici pericoli per i non addetti ai lavori.

2. Deve essere impedito, con apposite recinzioni o altro idoneo mezzo, il transito sotto ponti sospesi ed a sbalzo, scale aeree e simili, così come nei pressi di qualsivoglia situazione di pericolo derivante dall'organizzazione del cantiere.

3. Copia delle chiavi c
disposizione del Corpo dei li
di competenza.

Per i lavori che si eseg
piano di appoggio stabile c
zione e prevenzione previst

In quanto rispondano a
applicano nei cantieri le pu
agli artt. da 112 a 155, e re
D. Lgs. 81.

1. A cura dei responsa
lavoro sono integrate con l'p
sicurezza e della salute dei a

2. La segnaletica ha c
scrizione e di informazione
tualmente in uso, in confor
XXIV a XXXII del D. Lg

3. I lavoratori sono te
Per gli aspetti di interess
medesima i visitatori, a qu
nei cui siano rivolte presc

4. La mancata appos
trasgressione delle prescri
penalmente, ove ne ricorra

MISURE CONT

(Criteri get

1. In tutti gli ambienti
no, a motivo del tipo di att

ne,
All.

dall
crite
na i

idor

ze, e

lont
inte
vie

app
nim
com

dev
con

3
Enti
preve

M
dal S
presc
tipol
degli
dei c

(Previs

1. Oltre alle previsioni di cui al paragrafo precedente, il Documento di valutazione dei rischi deve contenere:

a) l'organigramma dell'Ente, con l'individuazione delle mansioni ed incarichi funzionali;

b) l'indicazione, ove esistente, delle misure di Sicurezza, degli Addetti all'emergenza e dei mezzi di soccorso;

c) l'elencazione di eventuali imprese che di lavoro autonomo;

d) l'individuazione di fonti di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e delle misure da adottare e relativi tempi di attuazione;

2. Le misure di prevenzione e protezione previste dalla Legge LIV, devono riguardare:

a) misure organizzative generali;

b) dispositivi di protezione individuale;

c) individuazione di idonei lavoratori;

d) verifiche dei luoghi e mezzi di lavoro;

e) iniziative di informazione e formazione;

f) sorveglianza sanitaria minima;

g) misure minime di primo soccorso;

3. La predisposizione del Documento di valutazione dei rischi è effettuata tenendo conto della natura e dell'entità dei rischi, e delle misure necessarie alla stesura del Documento.

4. Il S.S.L. si riserva di integrare il Documento di valutazione dei rischi con sopralluoghi diretti sui luoghi di lavoro.

TI

SORVEGLIA

A

(Modalità

1. La sorveglianza sanitaria è svolta dai medici competenti del S.S.L., a cura di specialisti in Medicina del Lavoro, Sanità ed Igiene. Sulla base dell'articolo 10 del medesimo S.S.L., da cui emergono

-1

8

1

1

t

c

r

c

s

i

ca
n
u
e

I
r
L
a
a

tare altresì le eventuali dichiarazioni di quanti sono presenti all'ispezione. L'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori deve essere effettuata in forma riservata.

3. Le conclusioni del verbale devono essere adeguatamente motivate e contenere, se del caso, le prescrizioni tecniche da adottare.

4. Copia del processo verbale è trasmessa dal S.S.L. agli Enti ed Amministrazioni di competenza e, ove sussistano riscontrate responsabilità personali, ai singoli soggetti interessati.

Art. 45
(*Provvedimenti*)

1. I provvedimenti previsti dall'art. 7, n. 6, lett. b), della Legge LIV, possono comportare la sospensione temporanea o definitiva dell'attività lavorativa e la chiusura di determinati ambienti di lavoro sino alla rimozione dello stato di pericolo accertato.

2. Le prescrizioni della Legge LIV e del presente Regolamento dirette ai lavoratori dipendenti comportano doveri d'ufficio, la cui inosservanza è sanzionabile sul piano disciplinare.

3. L'inosservanza delle prescrizioni da parte di Enti ed imprese può determinare conseguenze sul piano amministrativo o contrattuale, secondo la valutazione e le decisioni adottate dal Presidente del Governatorato.

4. Ove ne ricorrano gli estremi, l'inosservanza delle norme di cui alla Legge LIV ed al presente Regolamento è perseguibile penalmente ai sensi degli Articoli C.P. 178 (omissione atti di ufficio), 311 (delitti di comune pericolo) e 483 (contravvenzioni di comune pericolo), fatta salva l'eventuale integrazione di altre ipotesi di reato.

5. Nel caso di concomitante procedimento penale, l'attività ispettiva disposta dal S.S.L. deve correlarsi con le iniziative della magistratura, sospendendo gli eventuali accertamenti di responsabilità personale sino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Art. 46
(*Certificazioni*)

1. Con provvedimento del Presidente del Governatorato sono determinati gli ambiti di attività che richiedono apposita certificazione da parte del S.S.L., ai sensi dell'art. 7, n. 5, lett. c), della Legge LIV.

2. Restano ferme le competenze della Direzione di Sanità ed Igiene e della Direzione dei Servizi Tecnici in ordine alle certificazioni, alle verifiche ed altre misure previste dal presente Regolamento o da altra disposizione normativa.

Art. 47

(Corsi di informazione e formazione)

1. Lo svolgimento dei corsi di informazione e formazione di cui all'art. 7, n. 5, lett. e), della Legge LIV, è organizzato dal S.S.L. con la collaborazione di ciascun Ente e deve avvenire con periodicità adeguata alle diverse esigenze dei lavoratori, tenuto conto dei rispettivi rischi professionali.

2. Specifici incontri di formazione sono predisposti dal S.S.L. per i Delegati ed Incaricati per la Sicurezza, gli Addetti all'emergenza antincendio e gli Incaricati del primo soccorso.

3. Il Presidente del Governatorato fissa la quota minima delle ore lavorative annue da destinare ad attività formativa obbligatoria.

4. I corsi organizzati all'interno della Città del Vaticano o degli Immobili "extraterritoriali" si tengono durante l'orario di lavoro dei partecipanti.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

(Norme applicabili)

1. Le leggi, e gli altri atti con forza di legge, i regolamenti, i decreti ministeriali ed ogni altro atto normativo dello Stato italiano, richiamati negli articoli che precedono, sono recepiti nel testo vigente al momento della entrata in vigore del presente Regolamento, con le modifiche che successivamente interverranno.

2. Le norme recepite si applicano sino a che non siano adottate diverse disposizioni in materia, ad integrazione o modifica del presente Regolamento, e purché non risultino contrarie ai precetti di diritto divino, naturale e positivo, né alla normativa del diritto canonico, o ad accordi internazionali sottoscritti dalla Santa Sede, e sempre che non risultino in contrasto con l'ordinamento vaticano e con lo stato di fatto ivi esistente.

3. Con riferimento alle previsioni contenute nella normativa italiana recepita dal presente Regolamento, si considerano:

a) per Autorità in materia di qualsivoglia autorizzazione e procedimento amministrativo il Governatorato;

b) per Autorità di sorveglianza il S.S.L., cui è rimessa altresì l'interpretazione delle norme richiamate per le esigenze operative, anche al fine delle applicazioni analogiche delle norme stesse richieste da specifiche situazioni;

c) per Autorità Sanitaria, preposta alle attività di sorveglianza e similari, la Direzione di Sanità ed Igiene, attraverso i Medici incaricati di cui all'art. 40, n. 1.

Art. 49

(Clausola contrattuale obbligatoria)

1. La mancata previsione, nelle clausole contrattuali, dei costi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro non può costituire motivo di giustificazione per l'inadempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

2. Nella procedura di gara, di qualsivoglia natura, i costi per la sicurezza, indicati in offerta, non possono essere oggetto di ribasso.

Art. 50

(Oneri finanziari)

Ai fini della ripartizione degli oneri finanziari di cui all'art. 13 della Legge LIV, è dovuto al Governatorato un contributo, da parte degli Enti e delle Amministrazioni destinatari della legge, in misura proporzionale alle spese sostenute per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. A tal fine, il Governatorato fornisce, in tempo utile, le indicazioni necessarie per la predisposizione delle rispettive previsioni di bilancio.